



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE**

### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità e le attività svolte dall'Organismo indipendente di Valutazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, di seguito denominato OIV, ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal D.lgs. 150/2009, dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 (come modificati dal D.Lgs 97/2016), dal DPR 105/2016, dal DM 2 dicembre 2016 e dalle delibere emanate dalla CIVIT/ANAC tra le quali la n. 236/2017.

### **ART. 2 NOMINA, DURATA E REVOCA DELL'INCARICO**

- a) L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. L'incarico di componente collegiale dell'O.I.V. ha durata triennale, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di nomina, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previo espletamento di procedura comparativa. Lo svolgimento dell'incarico comprende anche le attività di chiusura del ciclo della performance non ultimate nell'anno.
- b) Il Presidente potrà revocare anticipatamente l'incarico con provvedimento motivato. I componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia e decadono in caso di assenza ingiustificata superiore a cinque sedute consecutive dell'Organismo. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca dei componenti prima della scadenza prefissata devono essere adeguatamente motivati e sono adottati dal Presidente dell'AdSP che provvede alla sostituzione del componente, utilizzando l'elenco già costituito a seguito dell'avviso pubblico che ha dato luogo alla nomina del componente uscente.
- c) L'incarico cessa anticipatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del DM 2/12/2016 ovvero in caso di decadenza o

cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

- d) Ove prima della scadenza prefissata si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del subentrante è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero Organismo.

### ARTICOLO 3 **FUNZIONAMENTO E SEDE**

L'OIV ha sede e si riunisce presso la sede amministrativa dell'Autorità, sita in Palermo, via Piano dell'Ucciardone, 4. In taluni casi, quando lo ritiene opportuno il Presidente, le riunioni possono anche svolgersi in videoconferenza.

L'OIV svolge la sua attività collegialmente ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture dell'AdSP, tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze.

Il Presidente dell'OIV convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.

L'OIV si riunisce di norma con cadenza mensile su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale. La lettera di convocazione sarà trasmessa anche per conoscenza all'AdSP.

Le riunioni non sono pubbliche e, di ogni seduta, viene redatto un verbale che viene approvato nella medesima seduta ed inviato all'Amministrazione.

L'Organismo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi. Le decisioni sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità. Nel caso in cui siano presente due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzione dello stesso.

Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza, il Segretario Generale può partecipare alle riunioni dell'OIV o può essere invitato a partecipare su richiesta del Presidente dell'Organismo.

### ARTICOLO 4 **FUNZIONI**

L'O.I.V. svolge le funzioni ed i compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dalle delibere CIVIT/ANAC, in particolare:

- a. Monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle performance individuali, della trasparenza ed integrità nonché la performance dell'Ente;
- b. Comunica tempestivamente al Segretario Generale le eventuali criticità riscontrate;

- c. Fornisce supporto tecnico al Segretario Generale ed alle strutture dell'Ente, nel processo di definizione degli obiettivi dell'Autorità necessari all'elaborazione del Piano della Performance;
- d. Supporta nella definizione degli obiettivi dei dirigenti e dei relativi indicatori, propone i correttivi necessari per garantire l'omogeneità nella definizione degli obiettivi ed indicatori nonché della valutazione finale;
- e. Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- f. Provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance organizzativa ed agli obiettivi dei dirigenti;
- g. Propone al Presidente la valutazione annuale del Segretario Generale;
- h. Supporta il Segretario Generale e l'Ufficio Personale nella valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione agli stessi del premio di risultato;
- i. Valida la relazione sulla Performance;
- j. Esamina le richieste di revisione delle valutazioni pervenute dal personale dirigente;
- k. Promuove l'adeguamento nel tempo del sistema di misurazione e valutazione della performance mediante formulazione di proposte alla competente struttura;
- l. Assolve gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

## ARTICOLO 5 **RELAZIONI CON ALTRI ORGANI**

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OIV individua modalità di coordinamento, scambio di informazioni e di dati con il Collegio dei Revisori dei Conti e, ove necessario, si confronta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

## ARTICOLO 6 **PUBBLICITA' E VERBALIZZAZIONE**

Presso l'Ufficio Affari Generali e Personale viene tenuto un apposito registro dei verbali ed un archivio delle comunicazioni inviate e ricevute dall'OIV. Una volta approvato, ogni verbale viene inviato a mezzo protocollo al Segretario Generale ed al Responsabile dell'Ufficio Gestione Risorse Umane. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 si applicano a tutta la documentazione prodotta dall'OIV.

## ARTICOLO 7 **SUPPORTO ALL'O.I.V.**

Tenuto conto delle funzioni dell'OIV, le strutture forniscono, in relazione alle specifiche competenze ed attribuzioni, il supporto necessario all'Organismo per lo svolgimento della sua attività.

L'attività di supporto è assicurata in primis dall'Ufficio Affari Generali e Personale.

In relazione ai compiti di cui alla lettera L) del precedente articolo 4 del presente Regolamento, considerata la particolare attenzione che l'Amministrazione ripone sui temi dell'Anticorruzione e della Trasparenza, l'OIV lavorerà in stretto contatto con il R.P.C.T. e con la sua struttura.

L'OIV, in fase di convocazione della seduta, in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, individua le figure di cui reputa necessaria la partecipazione, e provvede a comunicarlo agli interessati, nonché al Segretario Generale.

## ARTICOLO 8 **ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ai componenti dell'Organismo è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa ed operativa gestite da ogni struttura, necessarie per lo svolgimento dell'attività.

I componenti si impegnano a fare uso riservato e nell'esclusivo ambito delle competenze oggetto del presente regolamento di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## ARTICOLO 9 **COMPENSO E RIMBORSO SPESE**

- a) Il compenso annuo lordo previsto per ciascuno dei componenti è pari a € 5.000,00 (cinquemila). Lo stesso sarà liquidato con cadenza semestrale.
- b) Agli eventuali componenti residenti in comune distante più di 50 Km da Palermo, saranno rimborsate le spese documentate di trasporto, vitto ed alloggio nella misura prevista per i dirigenti dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale. Agli stessi compete, inoltre, una diaria giornaliera pari a quella prevista per i dirigenti.

ARTICOLO 10  
**DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 11  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata nella relativa determina di approvazione.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasqualino Monti)

# **CODICE ETICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

## **ART. 1 OGGETTO**

Il presente codice etico, allegato al Regolamento di Funzionamento dell'OIV dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale, ne costituisce parte integrante e reca i principi guida del comportamento dell'Organismo collegiale di valutazione delle performance e specifica i doveri di lealtà, imparzialità e diligenza cui esso è tenuto.

L'attività dei componenti deve essere conforme alla posizione di autonomia ed indipendenza riconosciuta all'OIV, all'imparzialità ed alla trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'Organismo conforma la propria attività ai principi del presente codice.

## **ART. 2 VALORI DEL CODICE ETICO**

Il presente codice si uniforma ai valori di lealtà, imparzialità, legalità, integrità, indipendenza e trasparenza.

## **ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI**

I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione:

- S'impegnano a rispettare il codice ed a tenere una condotta ispirata ai suoi valori, evitando ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
- Conformano la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia;
- Dedicano al lavoro tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere le attività ed i compiti assegnati.
- Curano la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

## **ART. 4 IMPARZIALITA'**

I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, prediligendo, in particolare nell'attività valutativa delle prestazioni del personale dell'Autorità, l'adozione di criteri che rendano la valutazione più oggettiva possibile.

Si astengono dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottando decisioni in assoluta trasparenza ed evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Nei rapporti con i soggetti interessati alla loro attività, non assumono impegni né fanno promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri di ufficio.

ART. 5  
**INTEGRITA'**

I componenti dell'OIV non utilizzano l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali, non si avvalgono della loro posizione per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni.

Non fanno uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

Evitano di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità, inoltre non sollecitano né accettano per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività dell'OIV o che intendano entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali d'uso di modico valore.

ART. 6  
**INDIPENDENZA**

I componenti dell'OIV nell'esercizio della loro attività hanno il dovere di mantenere l'indipendenza, evitando pressioni o condizionamenti esterni e ciò specialmente nei confronti dell'Amministrazione, dei componenti la classe dirigente e delle Organizzazioni sindacali.

Nell'esercizio dell'attività, non devono tenere conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

ART. 7  
**RISERVATEZZA E TRASPARENZA**

I componenti dell'OIV rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni.

Eccetto nei casi consentiti dalla normativa vigente ed in particolare di quelli relativi all'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza, assicurano il massimo riserbo nei confronti di chiunque, sia interno che esterno all'Amministrazione, su qualunque informazione o considerazione risultante dall'attività svolta.

Consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo, in conformità con la normativa vigente.

ART. 8  
**RISPETTO DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA**

Fermo restando il ruolo riconosciuto all'OIV l'attività svolta a contatto con le diverse strutture dell'Ente deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa delle strutture stesse.

ART. 9  
**CONFLITTO D'INTERESSI**

I componenti dell'OIV s'impegnano, in relazione alla posizione ricoperta, a prevenire situazioni di conflitto d'interessi nell'esercizio delle loro funzioni. Devono comunicare, preventivamente all'assunzione della decisione o al compimento dell'attività, la sussistenza della situazione di conflitto di interessi, motivando per iscritto l'intenzione di astenersi.

ART. 10  
**VINCOLO AL RISPETTO DEL CODICE**

I componenti dell'OIV s'impegnano a rispettare il presente codice con specifica dichiarazione all'atto della nomina.

ART. 11  
**VIOLAZIONI AL CODICE**

Il reiterato comportamento tenuto in spregio alle disposizioni del presente codice da parte dei componenti dell'OIV può essere motivo di revoca dell'incarico conferito dal Presidente.